



**Area Servizi alla Didattica e Ricerca
Ufficio Relazioni e mobilità Internazionali**

Allegato 1

Bando di selezione per la formazione di una graduatoria di merito finalizzata all'assegnazione di borse di studio a supporto della mobilità studentesca nazionale nell'ambito del Programma MUR "Erasmus italiano".

Art. 1 – Indizione

1. È indetta, per il I semestre dell'anno accademico 2026-2027, una procedura selettiva per la formazione di una graduatoria di merito finalizzata all'assegnazione di borse di studio finanziate dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) a supporto della mobilità studentesca all'interno del territorio nazionale nell'ambito del Programma MUR "Erasmus italiano".
2. La selezione è riservata a studenti e studentesse regolarmente iscritti/e a un Corso di Studio di I ciclo (Laurea Triennale) o di II ciclo (Laurea Magistrale) dell'Università di Napoli "L'Orientale" (d'ora in avanti "L'Orientale"), i/le quali, alla data di scadenza del presente bando, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8.
3. Le mobilità dovranno essere svolte durante il I semestre dell'a.a. 2026/2027.

Art. 2 - Finalità

1. Il Programma MUR "Erasmus Italiano" di cui al D.M. 548/2024 e al D.M. 397/2025 mira alla costruzione di uno spazio integrato della formazione universitaria italiana, mettendo in comune le risorse disponibili a livello nazionale, nell'ottica di arricchire il piano di studi con attività formative ulteriori e complementari rispetto a quelle proposte dall'ateneo di provenienza, in una prospettiva interdisciplinare e innovativa.
2. Gli/le studenti/esse regolarmente iscritti/e ad un Corso di Studio di I ciclo (Laurea Triennale) o di II ciclo (Laurea Magistrale) possono trascorrere un periodo di studio presso una delle università italiane con le quali L'Orientale abbia stipulato un'apposita convenzione ottenendo il pieno riconoscimento delle attività formative svolte presso l'Università ospitante e dei relativi CFU.
3. Durante il periodo di mobilità, in particolare, gli/le studenti/esse potranno:
 - a) frequentare corsi di studio presso le Università ospitanti e sostenere le relative prove d'esame a conclusione delle attività didattiche frequentate;
 - b) svolgere attività di tirocinio presso la sede dell'Università ospitante;
 - c) svolgere attività di ricerca e redigere la tesi di laurea, o parte di essa, sulla base di un piano di lavoro approvato dal docente relatore e dal docente referente dell'Università ospitante nel quale siano indicati, tra le altre cose, il numero dei CFU da conseguire durante il periodo di mobilità.
4. Il numero dei CFU da conseguire durante il periodo di mobilità è stabilito dalle convenzioni stipulate con ciascuna Università partner ed è rapportato alla durata della permanenza presso l'Università di destinazione, secondo quanto dettagliato nella Tabella n. 1 di cui al successivo art. 3.
5. Al termine del periodo di mobilità è garantito il pieno riconoscimento delle attività positivamente concluse, purché preventivamente concordate e approvate con la sottoscrizione del *Learning Agreement* [cfr. art. 16, co. 1, lett. a) e art. 17, co. 1]. Ulteriori attività, non preventivamente concordate, potranno essere oggetto di valutazione da parte del Consiglio del Corso di Studio per un eventuale riconoscimento.
6. **Durante il periodo di mobilità non è consentito sostenere esami né svolgere altre attività didattiche presso L'Orientale.** Eventuali attività di carriera svolte presso l'ateneo di origine nel medesimo periodo non saranno ritenute ammissibili, né saranno registrate in carriera.
7. Gli/le studenti/esse che parteciperanno alla mobilità non saranno tenuti/e a versare ulteriori tasse di iscrizione oltre a quelle pagate presso la propria università di origine.
8. Gli/le studenti/esse che all'esito della presente procedura di selezione si collocheranno in una posizione



utile in graduatoria e che abbiano un ISEEU relativo all'anno **2025 non superiore ad € 50.000,00 potranno beneficiare di una borsa di studio** quale sostegno finanziario per le spese connesse alla mobilità (cfr. art. 7). **L'effettiva erogazione della borsa, tuttavia, è subordinata allo stanziamento dei relativi fondi da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca.**

9. Gli/le studenti/esse che all'esito della presente procedura di selezione si collocheranno in una posizione utile in graduatoria e che abbiano un ISEEU relativo all'anno **2025 superiore ad € 50.000,00** potranno partecipare al programma di mobilità **nei limiti della capacità di accoglienza** espressa da ciascuna Università partner ma **senza** assegnazione della **borsa di studio** di cui al comma precedente.
10. Gli/le studenti/esse in mobilità sono tenuti/e all'osservanza dei regolamenti e delle norme dell'Università ospitante e dell'Università di origine.

Art. 3 - Destinazioni e posti disponibili

1. I posti di mobilità disponibili nell'ambito del presente bando per il primo semestre dell'a.a. 2026/2027 sono complessivamente ventiquattro (24).
2. I posti di cui al comma 1 sono distribuiti tra gli Atenei partner secondo quanto indicato nella Tabella n. 1 che riporta altresì, per ciascuna Università di destinazione, la durata minima e la durata massima della mobilità, il numero minimo di CFU da conseguire e il nominativo del docente referente della Convenzione.

Tabella n. 1

Università di destinazione	Posti disponibili	Durata minima della mobilità	Durata massima della mobilità	CFU da conseguire	Docente interno di riferimento
Università degli Studi di Macerata	10	1 trimestre	1 semestre	almeno 12 CFU	Prof. A. GUARINO
Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara	6	1 trimestre	1 semestre	almeno 12 CFU	Prof.ssa R. MORABITO
Università di Pisa	5	1 trimestre	1 semestre	almeno 6 CFU	Prof. A. MANZO
Università di Genova	3	1 trimestre	1 semestre	almeno 6 CFU per 1 trimestre; almeno 12 CFU per 1 semestre	Prof. A. LOPES

3. La scelta dell'Università di destinazione è subordinata alla previa verifica, da parte dello/a studente/essa interessato/a, della compatibilità con il proprio Corso di Studio, secondo quanto specificato nel successivo art. 4. **Prima di indicare la/e destinazione/i, lo/a studente/essa è tenuto/a, quindi, a verificare:**
 - a) **che il proprio Corso di Studio sia convenzionato con la destinazione di interesse** secondo la corrispondenza tra Corsi di Studio e destinazioni ammissibili indicata nella Tabella n. 2 dell'art. 4;
 - b) **che l'offerta formativa dell'Università di destinazione** per la quale intende e può candidarsi, disponibile sul sito web della stessa, **sia compatibile e coerente con il proprio piano di studi.**
4. È cura del/la candidato/a verificare che la/le Università di destinazione selezionata/e in fase di candidatura offrano un percorso formativo compatibile con il proprio Corso di Studio. Si invitano, pertanto, gli/le studenti/esse a consultare i siti web delle Università partner prima di presentare la candidatura.
5. I/le candidati/e possono scegliere **fino ad un massimo di 3 destinazioni** e sono tenuti/e ad indicarle **in ordine di preferenza.**
6. **L'ordine di preferenza** indicato al momento della candidatura è **vincolante ai fini dell'assegnazione** dell'Università di destinazione.
7. **L'effettiva partecipazione alla mobilità è subordinata all'accettazione da parte dell'Università ospitante.**
8. Le informazioni fornite nel presente bando potrebbero subire variazioni. L'Orientale non è responsabile di eventuali sopravvenute difformità. Una volta individuata la destinazione di interesse e prima di procedere con la compilazione della candidatura, pertanto, gli/le studenti/esse sono tenuti/e a consultare attentamente i siti web delle Università partner e/o a contattarle per verificare che non sussistano condizioni che possano precludere la mobilità.



Art. 4 – Scelta delle destinazioni: destinazioni ammissibili in relazione al proprio Corso di Studio

1. In fase di presentazione della candidatura, gli/le studenti/esse sono tenuti/e a scegliere la/le Università di destinazione tra quelle disponibili per il proprio Corso di Studio¹. **Le candidature presentate per destinazioni diverse da quelle ammissibili per il proprio Corso di Studio comportano l'esclusione dalla selezione di cui al presente bando.**
2. Le Università di destinazione ammissibili per ciascun Corso di Studio di I o di II ciclo sono indicate nella seguente **Tabella di corrispondenza tra Corsi di Studio e destinazioni ammissibili:**

Tabella n. 2

Tabella di corrispondenza tra Corsi di Studio e destinazioni ammissibili				
Ciclo di studi	Corsi di Studio Unior di appartenenza	Matricola	Classe di Laurea	Università di destinazione
Corsi di Studio di I ciclo (Lauree Triennali)	Culture antiche e archeologia: Asia, Africa e Mediterraneo	(AO/AM)	L-1	Università di Macerata
	Lingue e culture comparate	(CP/CPR)	L-11	Università di Macerata Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara
	Lingue e Culture Orientali e Africane	(AF/AFR)	L-11	Università di Macerata Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara Università di Genova
	Lingue, letterature e culture dell'Europa e delle Americhe	(EA/EAR)	L-11	Università di Macerata Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara
	Mediazione linguistica e culturale	(MC/MCR)	L-12	Università di Macerata Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara
	Scienze politiche e relazioni internazionali	(PR/PRR)	L-36	Università di Macerata
	Corsi di Studio di II ciclo (Lauree Magistrali)	Archeologia: Asia Africa e Mediterraneo	(MAO/MAC/MACR)	LM-2
Lingua e cultura italiana per stranieri		(MCS)	LM-14	Università di Macerata
Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa		(MAA/MAAR)	LM-36	Università di Macerata Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara Università di Pisa Università di Genova
Letterature e culture comparate		(MCC/MCCR)	LM-37	Università di Macerata
Lingue e letterature europee e americane		(MEA/MEAR)	LM-37	Università di Macerata Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara Università di Genova
Lingue e Comunicazione Interculturale in Area Euromediterranea		(MLC/MLCR)	LM-38	Università di Macerata Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara
Saperi umanistici e tecnologie digitali		(LMDH)	LM-43	Università di Macerata Università di Genova
Relazioni e Istituzioni dell'Asia e dell'Africa		(MRI/MRIR)	LM-52	Università di Macerata Università di Genova
Relazioni internazionali		(MIR/MIRR)	LM-52	Università di Macerata Università di Genova
Traduzione specialistica		(MTS/MTSR)	LM-94	Università di Macerata Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara Università di Genova

¹ A titolo esemplificativo, uno/a studente/essa iscritto/a al Corso di Studio di I ciclo in Mediazione linguistica e culturale (L-12) potrà candidarsi per l'Università di Macerata e/o per l'Università di Chieti-Pescara, ma non per l'Università di Pisa né per l'università di Genova.



Art. 5 - Durata della mobilità

1. La durata della mobilità consentita presso ciascuna Università di destinazione è definita dalle convenzioni stipulate con ciascun ateneo partner ed è indicata nella **Tabella n. 1 di cui all'art. 3**. Conformemente alle disposizioni ministeriali, la mobilità deve in ogni caso avere una **durata minima di 3 mesi e una durata massima di 6 mesi**, secondo quanto sarà concordato tra lo/la studente/essa e l'Università ospitante.
2. La mobilità deve essere effettuata in presenza e deve essere continuativa.
3. L'Orientale non è responsabile di eventuali difformità tra la durata prevista e quella effettiva della mobilità che comportino la riduzione del periodo di permanenza presso l'Università ospitante, laddove tali variazioni non siano state tempestivamente e opportunamente segnalate dalle Università partner.

Art. 6 – Prolungamento della mobilità

1. Eventuali prolungamenti della mobilità **per sopravvenute e motivate esigenze didattiche** dovranno essere concordati con il Coordinatore del proprio Corso di Studio e con l'Università ospitante, nonché essere autorizzati dagli stessi.
2. L'**istanza di prolungamento**, redatta utilizzando l'apposito **modulo** (disponibile al seguente link: [Istanza di prolungamento - Erasmus Italiano](#)) e **opportunamente motivata**, dovrà essere presentata a mezzo e-mail all'Ufficio Relazioni e Mobilità Internazionale (d'ora in avanti: l'Ufficio) **almeno 30 giorni prima della data di conclusione della mobilità originariamente prevista**. L'Ufficio, valutata la correttezza della documentazione prodotta e l'eventuale disponibilità di fondi a copertura del prolungamento richiesto, valuterà se accordarla o meno, **con possibili conseguenze sul numero di CFU da conseguire**.
3. **Il periodo complessivo di mobilità, comprensivo del prolungamento, non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi** di cui all'art. 5.
4. Ove il prolungamento venga accordato, lo/la studente/essa sarà tenuto/a compilare la *Sezione II – Durante la Mobilità* del *Learning Agreement* [cfr. art. 16, co. 1, lett. a) e art. 18, co. 2], indicando le nuove date del periodo di mobilità, le eventuali ulteriori attività formative da svolgere presso l'Università ospitante e quelle da riconoscere presso L'Orientale.

Art. 7 – Borsa di studio per sostegno finanziario alla mobilità

1. Potranno beneficiare di una borsa di studio mensile, per l'intera durata del periodo di mobilità, gli/le studenti/esse regolarmente iscritti/e presso l'Università di Napoli L'Orientale che al termine della presente procedura di selezione risultino utilmente collocati/e nella graduatoria di merito di cui all'art. 13 e che abbiano un **ISEEU relativo all'anno 2025 non superiore ad € 50.000,00**.
2. **L'effettiva attribuzione ed erogazione della borsa di studio è subordinata all'assegnazione dei relativi finanziamenti da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca**.
3. Le borse di studio saranno attribuite secondo l'ordine della graduatoria di merito di cui all'art. 13, fino a concorrenza del numero di borse finanziate e nei limiti delle risorse assegnate dal MUR.
4. L'importo della borsa di studio, pari ad € 500,00 mensili, è calcolato in base alla durata effettiva della mobilità, la quale sarà determinata sulla base delle date di inizio e di fine del periodo di mobilità indicate nel *Certificate of Attendance* [cfr. art. 16, co. 1, lett. f) e art. 19, co. 2, lett. a)] rilasciato dall'Università ospitante. Laddove quest'ultimo non riporti le date esatte di inizio e di conclusione della mobilità, farà fede il *Transcript of Records* [cfr. art. 16 co. 1, lett. g) e art. 19, co. 2, lett. b)] rilasciato dall'ateneo partner.
5. In caso di periodi di mobilità non corrispondenti ad un numero intero di mensilità, il contributo relativo alla frazione di mese è calcolato moltiplicando il numero di giorni effettivi di mobilità per 1/30 dell'importo mensile della borsa.
6. Qualora l'importo della borsa erogata corrispondesse a un numero di giorni superiore a quello effettivamente certificato dall'università ospitante, lo/la studente/essa dovrà provvedere alla restituzione della differenza percepita nei tempi e nelle modalità che saranno comunicate dall'Ufficio Relazioni e Mobilità Internazionali.
7. Le borse di studio saranno conferite con Decreto Rettorale in base ai fondi attribuiti dal Ministero



- dell'Università e della Ricerca. L'assegnazione avverrà nel rispetto dell'ordine della graduatoria di merito.
8. Non avranno diritto alla borsa di studio gli/le studenti/esse che scelgono di svolgere la mobilità presso atenei convenzionati che hanno la sede nel proprio Comune di residenza.
 9. La borsa di studio di cui al presente articolo è cumulabile con altri benefici, fatta eccezione per eventuali ulteriori borse di studio riguardanti la mobilità nazionale tra atenei per lo stesso anno accademico.
 10. Per le disposizioni relative all'erogazione e all'eventuale obbligo di restituzione della borsa di studio si rinvia agli artt. 22 e 23 del presente bando.

Art. 8 - Requisiti di partecipazione

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione gli/le studenti/esse che, alla data di scadenza del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano **regolarmente iscritti/e per l'a.a. 2025/2026, in corso o fino al primo anno fuori corso**, ad uno dei Corsi di studio di I ciclo o di II ciclo dell'Ateneo che abbiano aderito al Programma di Mobilità Erasmus Italiano, come riepilogati nella Tabella n. 2 di cui all'art. 4.
 - b) siano **in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari dovuti per l'a.a. 2025/2026**;
 - c) dichiarino, in sede di presentazione della candidatura, di essere **consapevoli che il perfezionamento dell'iscrizione all'a.a. 2026/2027 è condizione necessaria per il riconoscimento delle attività svolte in mobilità** e che, **in caso di mancato perfezionamento** dell'iscrizione entro le scadenze di Ateneo, si applicheranno le disposizioni dell'**art. 20**.
2. I requisiti di partecipazione di cui al presente articolo sono previsti **a pena di esclusione** dalla selezione.

Art. 9 - Cause di esclusione

1. Sono esclusi/e dalla presente procedura di selezione i/le candidati/e che:
 - a) non soddisfino i requisiti di partecipazione di cui all'art. 8;
 - b) in sede di candidatura, abbiano selezionato soltanto università di destinazione diverse da quelle ammissibili per il proprio Corso di Studio, non rispettando le corrispondenze indicate nella Tabella n. 2 di cui all'art. 4;
 - c) non abbiano presentato la domanda di partecipazione nelle modalità e nei termini previsti dal successivo art. 10.

Art. 10 – Modalità e termini di presentazione della candidatura

1. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate compilando e inviando il “Modulo Candidatura Erasmus Italiano I semestre a.a. 2026-2027” – disponibile al seguente link: [Modulo Candidatura Erasmus Italiano](#) – **entro il giorno mercoledì 8 luglio 2026**.
2. Sarà possibile inviare **una sola domanda di partecipazione** indicando fino ad un **massimo di 3 destinazioni in ordine di preferenza**.
3. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, è necessario allegare i seguenti documenti:
 - a) copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità;
 - b) copia fronte/retro del codice fiscale;
 - c) certificato di iscrizione attestante gli esami sostenuti alla data dell'8 luglio 2026, con voto e data.
4. **Una volta compilata ed inviata la domanda, non sarà possibile modificarla.**
5. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempistiche diverse da quelle indicate nel presente articolo.



Art. 11 - Commissione valutatrice

1. La Commissione per la valutazione delle candidature, composta da tre componenti, sarà nominata con successivo Decreto Rettorale.

Art. 12 – Selezione dei candidati

1. Sono ammessi/e alla selezione i/le candidati/e in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, previa verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9.
2. La Commissione procederà alla valutazione delle candidature e alla successiva formulazione della graduatoria sulla base della carriera maturata dai/dalle candidati/e entro la data **dell'8 luglio 2026**.
3. Il punteggio complessivo, espresso in trentesimi, sarà calcolato tenendo conto del merito accademico e della condizione economica del/la candidato/a.
4. A ciascuna/o candidata/o sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti, calcolato secondo i seguenti parametri:

- a) **media ponderata degli esami sostenuti e registrati in carriera alla data dell'8 luglio 2026:** fino a 10 punti così ripartiti:

MEDIA PONDERATA DEGLI ESAMI	Punteggio
da 29 a 30	10 punti
da 27 a 28	8 punti
da 25 a 26	6 punti
da 23 a 24	4 punti
da 21 a 22	2 punti
da 18 a 20	0 punti

- b) **condizione economica individuata sulla base dell'ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le Università) relativo all'anno 2025:** fino a 20 punti così ripartiti:

ISEEU	Punteggio
ISEEU da 0 a 5.000 €	20 punti
ISEEU da 5.001 a 10.000 €	18 punti
ISEEU da 10.001 a 15.000 €	15 punti
ISEEU da 15.001 a 20.000 €	13 punti
ISEEU da 20.001 a 25.000 €	11 punti
ISEEU da 25.001 a 30.000 €	9 punti
ISEEU da 30.001 a 35.000 €	7 punti
ISEEU da 35.001 a 40.000 €	5 punti
ISEEU da 40.001 a 45.000 €	3 punti
ISEEU da 45.001 a 50.000 €	1 punto
ISEEU non presentato o superiore a 50.000 €	0 punti

5. È cura del/la candidato/a controllare, sulla propria pagina personale, che le attività didattiche sostenute risultino correttamente registrate. **Saranno considerati ai fini della presente selezione soltanto i CFU conseguiti e registrati in carriera alla data dell'8 luglio 2026.**



Art. 13 - Graduatoria e assegnazione della destinazione

1. Attribuito il punteggio a ciascun/a candidato/a secondo i criteri indicati nell'art. 12, si procederà alla formulazione della graduatoria di merito e alla contestuale assegnazione delle destinazioni disponibili.
2. A parità di punteggio, la posizione in graduatoria sarà determinata, nell'ordine, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) valore ISEEU inferiore;
 - b) iscrizione in corso;
 - c) minore età anagrafica.
3. Definita la graduatoria in ordine decrescente di punteggio, l'assegnazione dell'Università di destinazione avverrà secondo l'ordine della graduatoria di merito, tenendo conto dei posti disponibili e dell'ordine di preferenza espresso dai/dalle candidati/e in fase di candidatura.
4. **La destinazione assegnata non è in alcun modo modificabile, né è possibile richiedere posti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle convenzioni stipulate con gli atenei partner.**
5. **L'assegnazione di una destinazione non comporta automaticamente la partecipazione alla mobilità, che è subordinata all'accettazione della sede da parte dello/a studente/essa (cfr. art. 14) e all'accettazione dello/della studente/essa da parte dell'Università di destinazione. In caso di mancata accettazione da parte dell'Università partner non è previsto un ricollocamento su altra destinazione.**
11. **L'assegnazione di una destinazione non comporta automaticamente l'attribuzione della borsa di studio** di cui all'art. 7, la cui effettiva attribuzione ed erogazione sono subordinate all'assegnazione dei relativi fondi da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca.
6. Il/la candidato/a al/alla quale sarà assegnata una destinazione acquisirà lo status di **“idoneo/a vincitore/trice”** per tale destinazione.
7. Qualora nessuna delle preferenze espresse risulti disponibile, il/la candidato/a sarà inserito/a in graduatoria con lo status di **“idoneo/a non vincitore/trice”**.
8. Previa verifica della regolarità degli atti della Commissione Valutatrice, la graduatoria recante gli/le idonei/e vincitori/trici e gli/le idonei/e non vincitori/trici sarà approvata con apposito Decreto Rettorale e resa nota mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web istituzionale dell'Ateneo, che hanno valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti. Non sono previste comunicazioni individuali agli/alle interessati/e, i/le quali, pertanto, sono tenuti/e a verificare autonomamente esiti, adempimenti, tempistiche e scadenze.
9. Avverso il Decreto Rettorale di approvazione della graduatoria è possibile proporre ricorso entro 30 giorni dalla data di affissione all'Albo di Ateneo.

Art. 14 – Accettazione della destinazione assegnata

1. I/le candidati/e cui sia stata assegnata una destinazione e che, pertanto, risultino “idonei/e vincitori/trici” ai sensi dell'art. 13 **sono tenuti/e a comunicare l'accettazione (o la rinuncia) della destinazione assegnata entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria**, secondo le modalità che saranno indicate nel Decreto Rettorale di approvazione della graduatoria.
2. La formale accettazione della destinazione assegnata, comunicata all'Ufficio nei modi e nei termini previsti, costituisce **condizione indispensabile ai fini della partecipazione alla mobilità**.
3. **La mancata accettazione della destinazione nei modi e nei termini previsti equivale a rinuncia e comporta la decadenza dalla graduatoria.**
4. Le destinazioni rese nuovamente disponibili a seguito di rinuncia e/o mancata accettazione nei modi e termini previsti potranno essere riassegnate mediante scorrimento della graduatoria, secondo quanto previsto dal successivo art. 15, in favore dei/delle candidati/e “idonei/e non vincitori/trici” che abbiano espresso preferenza per le medesime sedi.
5. **I/le candidati/e** inizialmente risultati vincitori/vincitrici e successivamente **decaduti/e** per rinuncia o per mancata accettazione nei modi e nei termini previsti **non potranno beneficiare di eventuali scorrimenti della graduatoria nell'ambito del presente bando.**



Art. 15 – Eventuali scorrimenti della graduatoria

1. In caso di rinuncia o di mancata accettazione della destinazione assegnata nei modi e tempi previsti, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
2. Eventuali scorrimenti della graduatoria saranno disposti con apposito Decreto Rettorale e resi noti mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicazione sul sito web istituzionale. Tali forme di pubblicità hanno valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti. Non sono previste comunicazioni individuali agli/alle interessati/interessate, i/le quali sono pertanto tenuti/e a verificare autonomamente esiti, adempimenti, tempistiche e scadenze.
3. Le destinazioni rese nuovamente disponibili saranno riassegnate agli/alle “idonei/e non vincitori/trici” che al momento della candidatura abbiano indicato tali sedi tra le proprie preferenze, secondo l’ordine di graduatoria e secondo l’ordine di preferenza espresso.
4. I/le candidati/e che risultino assegnatari/ie di destinazione per scorrimento acquisiranno quindi lo status di “vincitori/vincitrici” e saranno tenuti/e a comunicare formale accettazione della sede con le modalità e nei termini che saranno indicati nel Decreto Rettorale di scorrimento.
5. La formale **accettazione della destinazione** nei modi e nei termini previsti **costituisce condizione indispensabile ai fini della partecipazione alla mobilità**. Coloro i/le quali non accettino la destinazione nei modi e nei termini indicati nel Decreto Rettorale di scorrimento saranno considerati/e a loro volta rinunciatari/ie e decadranno dalla graduatoria. In tal caso si potrà procedere ad eventuali ulteriori scorrimenti per la riassegnazione dei posti resisi nuovamente disponibili ai/alle restanti “idonei/e non vincitori/trici” sempre seguendo l’ordine di graduatoria e l’ordine di preferenza delle sedi espresso da questi/e ultimi/e in fase di candidatura.
6. I/le candidati/e risultati/e vincitori/vincitrici a seguito di scorrimento e successivamente decaduti/e per rinuncia o per mancata accettazione nei modi e nei termini previsti non potranno beneficiare di eventuali ulteriori scorrimenti della graduatoria nell’ambito del presente bando.

Art. 16 – Documentazione e modulistica richieste per la mobilità

1. Ai fini della partecipazione al Programma MUR “Erasmus Italiano” e del corretto svolgimento delle procedure connesse alla mobilità, gli/le studenti/esse sono tenuti/e a predisporre e presentare la documentazione di seguito elencata, secondo le modalità e le tempistiche indicate nei successivi artt. 17, 18 e 19:
 - a) il **Learning Agreement** (Accordo di apprendimento), disponibile al seguente link: [Learning Agreement - Erasmus Italiano](#), ossia il documento che definisce il piano di studio dello/a studente/essa durante il periodo di mobilità indicando le attività formative da svolgere presso l’Università ospitante. La sottoscrizione del Learning Agreement da parte dello/a studente/essa, dell’Istituzione di appartenenza e dell’Istituto ospitante costituisce condizione necessaria per l’avvio della mobilità. Il documento si articola in due sezioni:
 - 1) **Sezione I – Prima della mobilità** (cfr. art. 17, co. 1): contiene i dati dello/a studente/essa e delle istituzioni coinvolte, il periodo previsto di mobilità, nonché l’elenco delle attività formative che lo/la studente/essa prevede di svolgere presso l’Università ospitante e delle corrispondenti attività da riconoscere al rientro presso L’Orientale, con indicazione dei relativi CFU. In caso di mobilità finalizzata alla preparazione della tesi, la Sezione I deve riportare una descrizione del progetto di ricerca e di redazione della tesi concordato;
 - 2) **Sezione II – Durante la mobilità** (cfr. art. 18, co. 2): è utilizzata esclusivamente per la registrazione di eventuali modifiche al Learning Agreement originario. Tali modifiche possono riguardare l’eliminazione o l’aggiunta di attività formative, il conseguente adeguamento delle attività da riconoscere presso L’Orientale, nonché la modifica dei referenti accademici. Le modifiche al Learning Agreement originario devono avere carattere eccezionale e devono essere adeguatamente motivate e approvate mediante sottoscrizione da parte di tutte le parti coinvolte.



- b) l'**Accordo per la Mobilità Studentesca**, stipulato tra lo/studente/essa e L'Orientale, che disciplina i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché l'importo dell'eventuale borsa di studio. Esso costituisce il presupposto per la partenza e per l'erogazione degli eventuali benefici economici connessi alla mobilità (cfr. art. 17, co. 2);
- c) Il **Confirmation of Arrival** (Attestazione di arrivo), con cui l'Università ospitante attesta l'effettivo arrivo dello/a studente/essa presso la sede e, dunque, l'effettiva data di inizio della mobilità. Tale documento è indispensabile ai fini dell'erogazione della prima tranche dell'eventuale borsa di studio (cfr. art. 18 co. 1 e art. 22, co. 3);
- d) L'**Istanza di prolungamento**, disponibile al seguente link: [Istanza di prolungamento - Erasmus Italiano](#), necessaria per richiedere l'estensione del periodo di mobilità nelle modalità indicate all'art. 6 in caso di esigenze sopravvenute e opportunamente motivate (cfr. art. 6);
- e) L'**Istanza di riconoscimento delle attività svolte in mobilità**, disponibile al seguente link: [Istanza di riconoscimento delle attività svolte - Erasmus Italiano](#), con cui lo/la studente/essa chiede il riconoscimento delle attività svolte durante il periodo di mobilità presso l'ateneo partner e la relativa registrazione in carriera all'Orientale (cfr. art. 19, co. 2);
- f) Il **Certificate of Attendance** (Attestazione del periodo di mobilità) con cui, al termine del periodo di mobilità, l'Università ospitante attesta il periodo effettivo di mobilità dello/a studente/essa, indicando la data di inizio e la data di fine del soggiorno. Tale documento è indispensabile ai fini della determinazione della durata effettiva della mobilità e della liquidazione del saldo finale dell'eventuale borsa di studio [cfr. art. 19, co. 2 lett. a) e art. 22, co. 4];
- g) Il **Transcript of Records**, ossia il documento rilasciato dall'Università ospitante al termine della mobilità con cui si certificano le attività formative svolte, gli esiti delle stesse e i relativi CFU conseguiti, indispensabile per il riconoscimento delle attività svolte in mobilità e dei relativi CFU [cfr. art. 19, co. 2 lett. b)].

Art. 17 - Adempimenti documentali prima della mobilità

1. Prima della partenza, lo/la studente/essa è tenuto/a a predisporre il programma delle attività formative da svolgere in mobilità compilando la **Sezione I – Prima della mobilità** del **Learning Agreement** [cfr. art. 16, co. 1, lett. a), n. 1)], da concordare con il Coordinatore del Corso di Studio di appartenenza e sottoporre alla sua approvazione. Nella compilazione del Learning Agreement, lo/la studente/essa deve tenere conto del **numero minimo di CFU da conseguire** presso l'Università di destinazione, della **compatibilità** tra le attività formative che intende svolgere in mobilità e quelle previste dal proprio piano di studio, nonché delle eventuali **propedeuticità** stabilite dal regolamento del Corso di Studio di appartenenza. La verifica di tali aspetti è effettuata dal Coordinatore del Corso di Studio, al quale lo/la studente/essa è tenuto/a a trasmettere l'ultimo piano di studio approvato; in mancanza, il Learning Agreement non potrà essere sottoscritto. Qualora il periodo di mobilità sia finalizzato allo svolgimento di **attività di ricerca** e alla **redazione della tesi**, nel Learning Agreement dovrà essere descritto il relativo progetto e dovrà essere allegata una **dichiarazione del docente relatore** attestante che il periodo di mobilità costituisce elemento essenziale e qualificante del progetto di tesi. Una volta completata in tutte le sue parti, la **Sezione I – Prima della mobilità** del Learning Agreement deve essere datata e sottoscritta dallo/la studente/essa, dal Coordinatore del Corso di Studio di appartenenza e dall'Università ospitante; il documento così perfezionato deve quindi essere trasmesso a mezzo e-mail all'Ufficio Relazioni e Mobilità Internazionali.
2. Una volta trasmesso il Learning Agreement all'Ufficio, lo/a studente/e dovrà stipulare l'**Accordo per la Mobilità Studentesca**, ossia il contratto che stabilisce i diritti e gli obblighi dello/la studente/essa e dell'Istituzione di appartenenza.
3. Il Learning Agreement e l'Accordo per la mobilità studentesca costituiscono condizione indispensabile per l'avvio della mobilità.



4. La mancata formalizzazione del Learning Agreement e dell'Accordo per la mobilità studentesca come fin qui indicato comporta l'automatica rinuncia alla mobilità.

Art. 18 – Adempimenti documentali durante la mobilità

1. Una volta giunto/a presso l'Università partner, il/la partecipante è tenuto/a ad inoltrare all'Ufficio il **Confirmation of Arrival** [cfr. art. 16, co. 1, lett. c)], vale a dire l'attestazione di arrivo presso l'Università di destinazione, con indicazione della relativa data, sottoscritta dall'ateneo partner. La trasmissione di tale documento è indispensabile per consentire all'Ufficio di verificare l'effettivo inizio del periodo di studio del/della partecipante e, di conseguenza, erogare il prefinanziamento dell'eventuale borsa di studio in favore dell'avente diritto (cfr. art. 22, co. 3).
2. Qualsiasi variazione da apportare al Learning Agreement precedentemente approvato dovrà essere effettuata compilando l'apposita **Sezione II - "Durante la mobilità" del Learning Agreement** [cfr. art. 16, co. 1, lett. a), n. 2)], che dovrà essere poi datata e sottoscritta dallo/a studente/essa, dall'Istituzione di appartenenza (nella persona del Coordinatore del Corso di Studio di appartenenza) e dall'Università ospitante. Il documento recante le date e le tre firme deve, quindi, essere trasmesso a mezzo e-mail all'Ufficio Relazioni e Mobilità Internazionali.

Art. 19 – Adempimenti documentali dopo la mobilità: riconoscimento delle attività svolte in mobilità e dei relativi CFU

1. Al termine del periodo di mobilità, le attività svolte nell'ambito del Programma Erasmus Italiano - I semestre a.a. 2026/2027 saranno imputate all'a.a. 2026/2027.
2. Ai fini del riconoscimento delle suddette attività, gli/le studenti/esse, **entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di mobilità**, dovranno trasmettere all'Ufficio, a mezzo e-mail, **l'istanza di riconoscimento delle attività svolte in mobilità e dei relativi CFU conseguiti** [cfr. art. 16, co. 1, lett. e)], nella quale si dovrà indicare l'a.a. 2026/2027 come anno accademico di riferimento, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) il **Certificate of Attendance**, rilasciato dall'Università ospitante, attestante le date esatte di inizio e di fine della mobilità [cfr. art. 16, co. 1, lett. f)];
 - b) il **Transcript of Records** su carta intestata dell'Università ospitante, attestante la denominazione e la data degli esami sostenuti, il voto e i relativi CFU conseguiti [cfr. art. 16, co. 1, lett. g)];
 - c) coloro i/le quali abbiano svolto **attività di ricerca e di redazione della tesi di laurea**, dovranno produrre un **attestato originale su carta intestata dell'Università partner**, firmato dal **tutor dell'università ospitante**, che certifichi il lavoro di ricerca svolto e/o i corsi eventualmente seguiti.
 - d) eventuali ulteriori certificazioni utili ai fini del riconoscimento delle attività svolte;
3. La documentazione di cui al comma precedente deve essere inviata in un'unica e-mail e in formato PDF.
4. L'Ufficio, una volta ricevuti tutti i documenti necessari per il riconoscimento delle attività formative sostenute in mobilità, li trasmetterà ai docenti responsabili per la convalida.

Art. 20 - Condizioni di validità della mobilità: regolarità amministrativa e ipotesi di decadenza

1. La validità e il riconoscimento delle attività didattiche svolte durante il periodo di mobilità sono subordinati alla verifica, da parte degli Uffici competenti, del perfezionamento dell'iscrizione all'a.a. 2026/2027. Gli/le studenti/esse, pertanto, una volta perfezionata l'iscrizione all'a.a. 2026/2027 sono invitati/e a comunicarlo all'Ufficio così da agevolare la procedura di riconoscimento delle attività.
2. **Il mancato perfezionamento dell'iscrizione all'a.a. 2026/2027 entro le scadenze di Ateneo comporta la decadenza dalla mobilità** e l'annullamento dell'Accordo Finanziario, della borsa di studio, della copertura assicurativa e di ogni altro contributo connesso, nonché l'obbligo di restituzione integrale delle somme già eventualmente percepite.



3. In caso di mancato perfezionamento dell'iscrizione all'a.a. 2026/2027, inoltre, i CFU eventualmente acquisiti durante il periodo di mobilità non saranno riconosciuti ai fini della carriera accademica presso L'Orientale.

Art. 21 - Disposizioni per i/le partecipanti in procinto di conseguire il titolo

1. Le attività didattiche svolte in mobilità nell'ambito dell'Erasmus Italiano durante il I semestre dell'a.a. 2026/2027 potranno essere convalidate, al rientro, solo ed esclusivamente come attività afferenti all'a.a. 2026/2027.
2. Gli/le studenti/esse in mobilità non potranno in alcun caso conseguire il titolo di laurea triennale o di laurea magistrale prima della formale conclusione del periodo di studio presso l'Università ospitante, nonché della formale conclusione della procedura di riconoscimento delle attività didattiche svolte presso gli atenei partner ai sensi dell'art. 19.
3. I/le partecipanti iscritti/e al III anno in corso o al primo anno fuori corso di un corso di laurea triennale, i/le quali, che effettueranno la mobilità durante il primo semestre della rispettiva carriera triennale, non potranno in alcun caso conseguire il titolo di Laurea triennale nelle sessioni del precedente anno accademico, vale a dire l'a.a. 2025/2026.
4. Analogamente, i partecipanti iscritti al II anno in corso o al primo anno fuori corso di un corso di laurea magistrale, che effettueranno la mobilità durante il primo semestre della rispettiva carriera magistrale, non potranno in alcun caso conseguire il titolo di Laurea magistrale nelle sessioni del precedente anno accademico, vale a dire l'a.a. 2025/2026.

Art. 22 – Erogazione della borsa di studio

1. Fermo restando che l'attribuzione e l'effettiva erogazione della borsa di studio di cui all'art. 7 sono subordinate all'effettiva assegnazione e al trasferimento all'Ateneo delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, la borsa di studio sarà attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, agli/alle studenti/esse utilmente collocati/e in graduatoria che abbiano dichiarato, per l'anno 2025, un valore ISEEU non superiore ad € 50.000,00.
2. L'erogazione della borsa di studio avverrà in **due tranches**.
3. La prima tranche, pari al 50% dell'importo complessivo della borsa, sarà corrisposta a titolo di **prefinanziamento** entro 30 giorni dall'inizio della mobilità, previa conferma dell'arrivo dello/della studente/essa presso l'Università partner. A tal fine lo/la studente/essa dovrà trasmettere quanto prima all'Ufficio, a mezzo e-mail, il *Confirmation of Arrival* di cui all'art. 16, co. 1, lett. c) e all'art. 18, co.1].
4. La seconda tranche, pari al restante 50%, sarà erogata a titolo di **saldo** al termine del periodo di mobilità, subordinatamente alla regolare conclusione dello stesso e all'assolvimento da parte dello/a studente/essa di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 19.
5. L'erogazione della borsa avverrà mediante accredito su conto corrente o carta prepagata intestati allo/alla studente/essa beneficiario/a. Pertanto, in sede di compilazione dell'Accordo Finanziario, è necessario che l'interessato/a indichi un IBAN di cui è intestatario/a o cointestatario/a.

Art. 23 – Restituzione della borsa di studio

1. Lo/la studente/essa è tenuto/a alla restituzione della borsa di studio eventualmente erogata laddove:
 - a) rinunci al periodo di mobilità;
 - b) svolga una mobilità inferiore ai 3 mesi;
 - c) non consegua il numero minimo di CFU indicati nella Tabella n. 1 di cui all'art. 3;
 - d) non soddisfi le condizioni di regolarità amministrativa previsti all'art. 20 del presente bando.
2. In caso di riduzione del periodo effettivo di mobilità rispetto a quello convenuto nel Learning Agreement, lo/la studente/essa è tenuto/a alla restituzione parziale dell'importo della borsa erogata in misura corrispondente ai giorni di mobilità non effettuati.



Art. 24 – Copertura assicurativa

1. L'Ateneo fornisce agli/alle studenti/esse in mobilità un'adeguata copertura assicurativa che comprende una copertura sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni nei limiti previsti dalla normativa nazionale vigente e dalle polizze assicurative di Ateneo.

Art. 25 - Trattamento e tutela dei dati personali

1. Il Titolare del trattamento è l'Università degli studi di Napoli "L'Orientale", con sede in via Chiatamone 61/62- 80121- Napoli, nella persona del Magnifico Rettore – PEC ateneo@pec.unior.it.
2. I dati personali comunicati all'Ateneo saranno trattati, in forma cartacea o informatica, per le sole finalità individuate nel presente avviso e nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali dettate dal Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
3. I dati personali dei/delle candidati/e saranno trattati esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione e di assegnazione dei contributi. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza ex art. 5 del Regolamento UE 679/2016 e saranno conservati in conformità alle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Gli/le studenti/esse sono invitati/e a prendere visione dell'informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, disponibile all'indirizzo [Privacy | Università degli Studi di Napoli L'Orientale](#) del Portale di Ateneo.

Art. 26 – Pubblicità

1. Il presente bando è pubblicato sull'albo on line dell'Ateneo, consultabile al link: <https://titulus-unior.cineca.it/albo/>, e sul sito web istituzionale al seguente indirizzo: [Avvisi e bandi Mobilità | Università degli Studi di Napoli L'Orientale](#).

Art. 27 - Responsabile del procedimento

1. L'Unità Organizzativa competente è l'Ufficio Relazioni e Mobilità Internazionali dell'Università di Napoli "L'Orientale", Via Nuova Marina n. 59 – 80133 Napoli – E-mail: ufficio.mobilitainternazionale@unior.it.
2. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., la Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente bando di selezione è la dott.ssa Alma Perrone.

Art. 28 – Disposizioni finali e di rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Bando si rinvia alla normativa vigente e alla regolamentazione dell'Università di Napoli L'Orientale.